



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 172 del 6 Novembre 2020

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10, ART. 9 (COMMI DA 1 A 5). MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE, PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA COVID-19, DALLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA - ASP. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE 04.11.2020, N. DPG022/15

Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP. Approvazione Avviso pubblico.....4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG022/15

DEL 04.11.2020

DIPARTIMENTO Lavoro - Sociale

SERVIZIO Programmazione Sociale

UFFICIO Terzo Settore

OGGETTO: Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP. Approvazione Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTE:**

- la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;
- la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;

VISTA la L.R. 3 giugno 2020, n. 10 recante “*Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'art. 9 co. 1, in base al quale, *per l'anno 2020, la Regione adotta misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP... Tali attività devono riferirsi alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale ... confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale;*

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo in base al quale, *in attuazione del comma 1, la Regione sostiene le Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per attività già poste in essere dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino alla sua cessazione, nonché per azioni volte a garantire il rafforzamento dei servizi nelle successive fasi post emergenziali, quali:*

- a) acquisto di dispositivi di protezione individuale;*
- b) spese di personale;*
- c) spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi;*
- d) acquisto di attrezzature informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari;*
- e) attività ricreativa aggiuntiva per gli ospiti;*
- f) acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo dell'infezione;*
- g) interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il trattamento del Covid-19;*

PRESO ATTO

che lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 a sostegno delle spese descritte al comma 2 è stabilito in euro 3.000.000,00 e le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private (co. 3, art. 9, L.R. 10/2020);

che la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti per le finalità di cui al comma 1 (co. 4, art. 9, L.R. 10/2020);

che gli oneri di cui al comma 3, quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge (co. 5, art. 9, L.R. 10/2020);

VISTA la delibera di G.R. n. 572 del 21.09.2020 con la quale venivano formulati ulteriori criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti per la compiuta attuazione della Legge Regionale n. 10/2020, approvando apposito schema recante "Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti anno 2020";

PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento, la Giunta:

- precisava che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento quantificati in euro 3.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della suddetta legge, per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali (art. 9, comma 5, L.R. 10/2020), ovvero sulle risorse che sarebbero state rese disponibili sul bilancio regionale a seguito degli adempimenti amministrativi connessi alla stipula dell'Accordo Regione - Presidenza Consiglio dei Ministri approvato con DGR n. 416 del 15/07/2020;
- incaricava il competente Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema integrato socio-sanitario oggi Servizio Programmazione Sociale (DPG022), non appena disponibili sul bilancio regionale le risorse necessarie, di procedere con proprio atto ad approvazione di apposito avviso pubblico per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 9, commi da 1 a 5, L.R. 10/2020 a favore delle ASP, nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate nello schema allegato al provvedimento medesimo;

VISTA la delibera di G.R. n. 648 recante "Disposizioni attuative per il finanziamento degli interventi anti-covid ex LL.RR. n.9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii." nella quale si specifica che la copertura finanziaria per gli interventi anti-covid ex LL.RR. nn. 9/2020 e 10/2020 è garantita attraverso la riprogrammazione degli interventi inseriti nel Patto per il Sud 2014-2020, e viene dato mandato ai Dipartimenti interessati di trasmettere le relative richieste di variazione di bilancio;

DATO ATTO che in data 04.11.2020 è stata presentata, con nota Prot. RA/326577/20, richiesta di variazione al bilancio esercizio 2020, al fine dell'iscrizione delle entrate (come riprogrammate con DGR n. 648/2020) e delle relative spese, per un importo pari ad € 3.000.000,00;

CONSIDERATO che il Servizio DPG022 ha predisposto, sulla base dei criteri e delle modalità di cui allo schema approvato con DGR n. 572/2020 e ai fini dell'attuazione della Legge Regionale n. 10/2020, apposito schema di avviso pubblico (Allegato A) recante "Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona - ASP";

RITENUTO per tutto quanto sopra dover procedere ad approvazione dell'avviso pubblico (Allegato A) unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013;
- a L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **di approvare** l'avviso pubblico recante "Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona - ASP" (Allegato A), unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dei criteri e delle modalità di cui allo schema approvato con DGR n. 572 del 21.09.2020 e ai fini dell'attuazione della Legge Regionale n. 10/2020;

2. **di dare atto** che in data 04.11.2020 è stata presentata, con nota Prot. RA/326577/20, richiesta di variazione al bilancio esercizio 2020, al fine dell'iscrizione delle entrate (come riprogrammate con DGR n. 648/2020) e delle relative spese, per un importo pari ad € 3.000.000,00;
3. **di procedere alla pubblicazione** del presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
5. **di trasmettere** la presente determinazione all'Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale;
6. **di disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale www.abruzzosociale.it.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Raimondo Pascale

(firmato digitalmente)
Documento firmato da
PASCALE RAIMONDO
05.11.2020 08:03:37
UTC

L'Estenditrice
Dott.ssa Katiusia Di Meo
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katiusia Di Meo
Firmato elettronicamente

Segue Allegato



Allegato A

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE
UFFICIO TERZO SETTORE**

*Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5).
Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo
emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle
Aziende di Servizi alla Persona – ASP*

AVVISO 2020

Riferimenti normativi

- ❖ Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- ❖ L.R. 3 giugno 2020, n. 10, recante “*Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. All'art. 9 (commi da 1 a 5) vengono stabilite misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione di disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP - istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)).
- ❖ DGR n. 572 del 21.09.2020 recante “*Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 10, art. 9 (commi da 1 a 5). Misure straordinarie di sostegno alle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Covid-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP. Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti – Approvazione*”.

Articolo 1. Finalità

1. Il presente provvedimento detta i criteri e disciplina le modalità di erogazione, per l'anno 2020, delle misure straordinarie previste dall'art. 9, commi 1 e 2, della L.R. 3 giugno 2020, n. 10, a sostegno delle attività poste in essere durante il periodo emergenziale, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da COVID-19, dalle Aziende di Servizi alla Persona – ASP - istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17.

Articolo 2. Attività finanziabili

1. Le attività finanziabili devono riferirsi **esclusivamente** alle strutture residenziali socio sanitarie e alle strutture sociali di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 attive in ambito regionale (come specificatamente individuate nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 22.4.2020)¹, confluite nelle ASP e operanti sul territorio regionale.
2. In attuazione del comma 1, la Regione sostiene le Aziende di Servizi alla Persona attraverso la concessione di contributi per attività già poste in essere dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino alla sua cessazione, nonché per azioni volte a garantire il rafforzamento dei servizi nelle successive fasi post emergenziali, quali:
 - a) acquisto di dispositivi di protezione individuale;
 - b) spese di personale;
 - c) spese aggiuntive ai soggetti gestori dei servizi;
 - d) acquisto di attrezzatura informatica per permettere il contatto degli ospiti con i familiari;
 - e) attività ricreativa aggiuntiva per gli ospiti;
 - f) acquisto di attrezzature di sanificazione e altri strumenti tecnologici o informatici per la prevenzione ed il controllo dell'infezione;
 - g) interventi strutturali migliorativi al fine di consentire l'isolamento per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per il trattamento del Covid-19.

Articolo 3. Risorse finanziarie e riparto

1. Lo stanziamento complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 è stabilito in euro 3.000.000,00.
2. L'erogazione è concessa per ciascuna ASP di cui all'art. 1 e l'entità del contributo sarà determinato, con riferimento alle attività di cui al precedente art. 2, **in proporzione al numero dei posti-letto certificato**

¹ Le strutture residenziali socio-sanitarie includono: strutture residenziali per persone non autosufficienti, quali anziani e disabili, e strutture residenziali extra-ospedaliere ad elevato impegno sanitario, per trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o similari), Residenze Sanitarie per Disabili, lungodegenze e riabilitazioni, case di riposo, strutture sociali in ambito territoriale... strutture a ciclo residenziale di cui al D.M. n. 308/2001 ovvero strutture a carattere comunitario; strutture a prevalente accoglienza alberghiera (case di riposo); strutture protette; strutture a ciclo diurno (Allegato 2 - OPGR n. 45/2020).

da ciascuna Azienda per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a ciclo residenziale, che erogano prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, autosufficienti o lievemente non autosufficienti, e con le modalità previste al successivo art. 4, co. 1, lett. e).

3. Le spese sostenute e/o da sostenere non devono essere finanziate da altre risorse pubbliche o private, né dalle misure straordinarie di cui all'art. 9, comma 6 della L.R. n. 10/2020.

Articolo 4. Termini e modalità di presentazione delle istanze di finanziamento

1. Per accedere alle predette misure straordinarie, le Aziende interessate dovranno inoltrare, al Servizio Programmazione Sociale **esclusivamente** a mezzo PEC: DPG022@regione.abruzzo.it, **entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso contenente i presenti criteri sul sito della Regione Abruzzo e sul BURAT, pena l'esclusione**, la seguente documentazione:
 - a) istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda di concessione di contributi in attuazione dell'art. 9, co. 1 e 2, L.R. n. 10/2020;
 - b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante contenente per ciascuna struttura (cfr. art. 2, comma 1 dei presenti criteri), la descrizione analitica delle attività finanziabili (cfr. art. 2, comma 2) poste in essere e/o programmate dall'ASP;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti, per le suddette attività, l'insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblici o privati, comprese le misure straordinarie di cui all'art. 9, comma 6 della L.R. n. 10/2020;
 - d) per ciascuna struttura cui si riferiscono le attività finanziabili, copia conforme dell'autorizzazione provvisoria, rilasciata dal Comune ai sensi del D.M. 21 maggio 2001, n. 308, in conformità con le "Direttive generali provvisorie" emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1230 del 12/12/2001 (B.U.R.A. n. 2 ord. del 15/02/2002), con esplicita indicazione dell'attività svolta dalla struttura stessa;
 - e) **per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a ciclo residenziale, che erogano prestazioni a favore di anziani non autosufficienti, autosufficienti o lievemente non autosufficienti**, dichiarazione del legale rappresentante sul numero dei posti-letto risultanti dalla "Scheda Informativa – Mod. all. A" (punto 2.4.1 – SEZIONE II – AMMINISTRATIVA) allegata al provvedimento comunale di autorizzazione provvisoria al funzionamento, rilasciata in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento;
inoltre per gli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g):
 - f) deliberazione dell'Organo di gestione dell'Azienda recante:
 - i. approvazione del progetto da realizzare, conforme alle finalità di cui all'art. 2;
 - ii. approvazione della "Relazione tecnica illustrativa", del progetto nonché dei relativi "Quadro economico" e "Piano Finanziario" (i tre documenti vanno obbligatoriamente allegati alla deliberazione medesima).
2. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura "**Avviso Pubblico art. 9, commi da 1 a 5, L.R. 10/2020**".

Articolo 5. Modalità di erogazione

1. Sulla base delle istanze pervenute, il competente Servizio provvede, con determinazione dirigenziale ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, alla assegnazione dei fondi stanziati nel bilancio regionale in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 2, della L.R. n. 10/2020, secondo i criteri fissati nei precedenti artt. 2 e 3.
2. **Entro trenta giorni** dall'approvazione della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, gli Enti beneficiari, **pena la decadenza**, devono trasmettere al competente Servizio della Giunta Regionale la seguente documentazione:

per le spese già sostenute dalla dichiarazione dello stato di emergenza:

- a) richiesta da parte del legale rappresentante dell'Azienda di erogazione del contributo per le spese sostenute e oggetto del finanziamento;
- b) rendiconto delle spese sostenute approvate dall'organo di amministrazione accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- c) dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;

per le attività da realizzare di cui all'art. 2 lett. a), b), c), d, e), f):

- d) richiesta (facoltativa) di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente al 80% (ottanta per cento) dell'ammontare del contributo richiesto e assegnato per le specifiche attività;
 - i. a garanzia della anticipazione di cui al precedente punto, idonea fideiussione di importo pari al valore dell'anticipo e di durata temporale pari a quella di realizzazione del progetto, incrementata di 6 mesi, il cui svincolo potrà avvenire solo dopo la presentazione della rendicontazione e la liquidazione del saldo;
 - ii. dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;
 - iii. dichiarazione di impegno a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;

per gli interventi da realizzare di cui all'art. 2 lett. g):

- e) approvazione del progetto definitivo e progetto esecutivo;
 - f) deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'aggiudicazione degli interventi da eseguire;
 - g) richiesta (facoltativa) di erogazione, a titolo di acconto, della somma corrispondente all'80% (ottanta per cento) dell'ammontare del contributo richiesto e assegnato per le specifiche attività;
 - i. a garanzia della anticipazione di cui al precedente punto, idonea fideiussione di importo pari al valore dell'anticipo e di durata temporale pari a quella di realizzazione degli interventi, incrementata di 6 mesi, il cui svincolo potrà avvenire solo dopo la verifica di ultimazione dei lavori;
 - ii. dichiarazione del legale rappresentante concernente le modalità di versamento del contributo, con indicazione della propria tesoreria e del relativo codice IBAN;
 - iii. dichiarazione di impegno a restituire alla Regione parte o tutta la somma ricevuta, in caso di parziale o totale mancata realizzazione degli interventi progettati;
3. Gli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g), devono essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato. Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente l'opera prevista nel progetto esecutivo. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i tempi stabiliti per la esecuzione degli interventi.
 4. La realizzazione degli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g) ammessi a finanziamento devono concludersi **entro e non oltre 180 giorni** decorrenti dalla data della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo.
 5. Le Aziende dovranno conservare i giustificativi delle spese in caso di controlli, pena la revoca del finanziamento.

Articolo 6. Monitoraggio e rendicontazione attività/interventi

1. **Entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza e/o dal termine di ultimazione degli interventi strutturali**, ai fini della liquidazione del saldo, le Aziende trasmetteranno:
 - a) richiesta di erogazione del saldo a firma del legale rappresentante;
 - b) relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività finanziate e sui risultati conseguiti in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 2, L.R. n. 10/2020;
 - c) rendiconto finale, approvato dall'organo di amministrazione dell'Azienda, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;

nonché per gli interventi di cui all'art. 2, lett. g):

 - d) deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'approvazione dello "stato finale delle opere realizzate" e del "certificato di regolare esecuzione" (redatti dal direttore dei lavori) e del collaudo tecnico-amministrativo;
 - e) provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dal Comune in cui insiste la struttura oggetto di contributo;
2. La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la decadenza dal finanziamento, nonché il recupero degli acconti eventualmente già erogati, fatte salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.

3. Qualora l'importo complessivo desunto dalla documentazione di cui al precedente comma 1 risulti inferiore alla spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento, si procederà, in sede di erogazione del saldo, alla rideterminazione della quota del contributo regionale assegnato.

Articolo 7. Revoca dei contributi


1. I contributi assegnati sono revocati qualora:
 - a) le Aziende ammesse a finanziamento non facciano pervenire al Servizio competente, **entro 30 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R.A. della determinazione dirigenziale di assegnazione dei contributi, la documentazione di cui all'art. 5;
 - b) gli interventi strutturali di cui all'art. 2, lett. g) non siano conclusi nel termine di 180 giorni dalla determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo;
 - c) il rendiconto delle spese sostenute non sia effettuato entro 60 giorni **dalla fine dello stato di emergenza e/o dal termine di ultimazione degli interventi strutturali**.
2. Il provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione della quota erogata in acconto, fatte salve eventuali altre azioni di tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione nelle sedi opportune.

Articolo 8. Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alla presente procedura avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Articolo 9. Foro competente

2. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it